

ACCORDO QUADRO EX ART. 54 COMMA 3, DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO A MEZZO NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E STRUTTURE TEMPORANEE MOBILI "OVERLAY" DELLE SEDI SPORTIVE INTERESSATE DALL'EVENTO UNIVERSIADE NAPOLI 2019, PER LA DURATA DI 5 MESI.

LOTTO Cig..... Cup.....

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

CAPO I

CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 – Premesse

Il Commissario Straordinario per la realizzazione della XXX edizione della *Summer* Universiade Napoli 2019, al fine di garantire un adeguato servizio di noleggio attrezzature e fornitura in opera di strutture temporanee mobili "OverLay" per gli allestimenti delle sedi sportive a servizio dell'evento Universiade Napoli 2019 di, ha indetto in veste di Stazione appaltante, una procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore per la realizzazione di tutti gli interventi che si renderanno necessari, a decorrere dal giorno XX/XX/2019.

Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevità, anche "AQ") disciplina le condizioni generali di affidamento all'operatore parte del medesimo AQ da parte del Commissario Straordinario per la realizzazione della *Summer* Universiade Napoli 2019, (di seguito, per brevità, anche "Commissario" o "Stazione Appaltante"), dei sopra citati interventi, nonché le relative modalità di esecuzione successivamente dettagliate nei contratti di appalto con cui verranno commissionati i singoli interventi.

La stazione appaltante procederà all'affidamento dei contratti per l'esecuzione degli interventi di cui sopra nei limiti degli impegni di spesa che la stessa assume.

I singoli interventi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto, nelle presenti Condizioni di affidamento, nel Capitolato Speciale, nel Contratto di AQ, nel documento che contiene la programmazione dell'intervento richiesto all'aggiudicatario, il relativo budget ed eventuali informazioni specifiche (Brief) e nel singolo ordine esecutivo.

Art. 2 – Definizioni

- *Stazione Appaltante*: Commissario Straordinario nominato ai sensi dell'art. 10 del DL 25 luglio 2018, n. 91 (convertito con Legge n. 108/2018);
- *Aggiudicatario o Operatore*: operatore economico individuato all'esito della procedura aperta contraddistinta da : CUP....CIG..... Lotto 1; CUP... CIGLotto 2; CUP...CIG....Lotto 3; esperita dalla stazione appaltante, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 rispetto ai prezzi massimi unitari indicati nel listino prezzi dell'Allegato Tecnico, per la selezione di un operatore economico con il quale stipulare l'Accordo Quadro per l'affidamento di un appalto misto, di forniture, messa in opera e servizi con prevalenza di forniture;
- *Parti*: Stazione Appaltante e Aggiudicatario, sottoscrittori del presente Accordo Quadro.

- *Contratto*: fornitura, messa in opera, laddove necessario unitamente al relativo progetto esecutivo disinstallazione, manutenzione e smaltimento che sarà sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario per l'affidamento dei singoli interventi.

Art. 3 – Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 4 – Oggetto

L'Accordo Quadro ha per oggetto il noleggio e la fornitura in opera, unitamente al relativo progetto esecutivo la disinstallazione, la manutenzione e lo smaltimento di tutto il materiale richiesto per l'affidamento di un servizio di noleggio e fornitura in opera di strutture temporanee mobili "OverLay" per gli allestimenti delle sedi sportive a servizio dell'evento Universiade Napoli 2019, in base ai lotti seguenti:

LOTTO I	€	858 772,01 (Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 30 375,85)
LOTTO II	€	3 149 724,35 (Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 115 450,94)
LOTTO III	€	995 805,68 (Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 33 338,68)

Importo Totale servizio € 5 004 302,04

da affidare mediante sottoscrizione del relativo contratto, secondo le prescrizioni di cui al presente AQ, così come meglio specificato all'art. 1, ultimo capoverso del presente atto.

L'AQ si estende automaticamente agli immobili che dovessero, in corso d'opera, divenire sede di svolgimento dell'evento sportivo internazionale, nei limiti dell'importo complessivo previsto dal medesimo AQ, senza che l'operatore, sottoscrittore dell'AQ, possa avanzare ulteriori pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La stazione appaltante ha la facoltà di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'operatore, sottoscrittore dell'AQ, non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento

Art. 5 – Descrizione sommaria delle forniture, degli interventi di messa in opera e disinstallazione, dello smaltimento e dei servizi connessi

Oggetto del presente Accordo Quadro è l’affidamento mediante Accordo quadro, per la durata di 6 (sei) mesi, della fornitura a noleggio di strutture temporanee (“Overlay”) ed esecuzione di tutte le attività e provviste occorrenti per la realizzazione del servizio di allestimento, per l’evento sportivo “XXX Universiadi Estive Napoli 2019” che si svolgerà dal 3 al 14 luglio 2019, come specificati negli allegati tecnici e nel CSA.

I vari siti in cui andranno eseguite le installazioni, le varie tipologie e le quantità previste, sono indicate nella Relazione Generale, nel Computo metrico, nei Capitolati Tecnici e negli annessi Grafici.

Al titolo indicativo, di seguito si riporta un elenco della tipologia di forniture di opere temporanee e arredi:

- Impalcati da adibire a postazioni per telecamere o fotocamere outdoor.
- Impalcati autonomi di supporto a strutture temporanee.
- Pareti divisorie temporanee.
- Moquettes per interni e pavimentazione in gomma lavabile.
- Impalcati da adibire a sovrappasso pedonale.
- Prefabbricati e impiantistica interna/esterna ove prevista.
- Recinzioni.
- Tendostrutture e impiantistica interna/esterna ove prevista.
- Impalcati da adibire a Tribuna.
- Bagni chimici.

L’elencazione di cui sopra è comunque meramente indicativa in quanto basata sui fabbisogni oggi preventivati, che potrebbero trovare realizzazione nel periodo di validità del presente AQ.

Art. 6 – Durata

L’AQ ha una durata **di 5 mesi**. L’Accordo Quadro potrà cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine, qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7.

Qualora nel periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento all’Aggiudicatario, lo stesso non ha diritto di avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione Appaltante entro la data di scadenza dell’AQ, nel rispetto dei termini e delle condizioni di affidamento di cui al presente atto.

Art. 7 – Ammontare dell’Accordo Quadro

Ai sensi dell’art. 35, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, l’ammontare massimo degli interventi commissionabili in virtù del presente AQ, comprensivo dei costi della sicurezza, dei costi della manodopera e di ogni eventuale ulteriore costo connesso alla realizzazione del singolo intervento affidato ai sensi del presente AQ, non potrà eccedere **l’importo complessivo presuntivamente stimato pari a € 5. 004. 302,04 - IVA esclusa, di cui € 179.165,47 IVA esclusa.**

I relativi costi sono stati così determinati:

LOTTO I	€	858 772,01 (Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 30 375,85)
LOTTO II	€	3 149 724,35 (Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 115 450,94)
LOTTO III	€	995 805,68 (Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 33 338,68)

Per le attività di messa in opera e disinstallazione i costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, e i costi della manodopera saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo ordine esecutivo, sulla base dei lavori accessori e complementari previsti nel progetto di brandizzazione da realizzare.

Il costo della manodopera sarà quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, dall'allegato tecnico di riferimento. L'importo del singolo ordine esecutivo sarà determinato applicando il minor prezzo offerto dall'impresa aggiudicataria del presente Accordo Quadro sull'importo di ciascun intervento, dedotti gli oneri della sicurezza, anch'essi quantificati sulla base del predetto allegato tecnico di riferimento.

L'ammontare massimo stimato di cui al primo periodo è soggetto al regime fiscale dell'IVA, che potrà essere applicata ad aliquote differenti secondo la vigente normativa di settore.

L'importo di cui al primo periodo deve intendersi pienamente remunerativo di tutte le forniture, della messa in opera, della disinstallazione, della manutenzione, dello smaltimento e, comunque, di tutte le prestazioni connesse occorrenti per rendere funzionali i singoli interventi di noleggio e fornitura in opera di strutture mobili "OverLay" secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Brief, dall'elenco dei prezzi unitari previsti, dall'allegato tecnico, dal piano di sicurezza e coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell'art. 216, comma 4, D.Lgs. 50/2016, applicabile fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23, comma 3, del precitato decreto legislativo.

I contratti di cui al presente AQ sono stipulati interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e) e dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 7, del D.P.R. 207/2010, applicabile ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con successiva verifica finale dell'effettiva misura.

Art 7 bis – Modalità di aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell'Art. 60 comma 3 e mediante Accordo Quadro di cui all'Art. 54 comma 3, con il criterio del prezzo più basso di cui all'Art. 95 comma 4 lett b) del Dlgs 50/2016.

La stazione appaltante procederà all'affidamento dei contratti per l'esecuzione dei servizi di "overlay" nei limiti degli impegni di spesa che la stessa assume.

I singoli interventi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale, nel Contratto di AQ, nel documento che contiene la programmazione dell'intervento richiesto all'aggiudicatario, il relativo budget ed eventuali informazioni specifiche (Brief), e nel singolo Ordine Esecutivo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La Stazione Appaltante precisa che in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione dell'accordo procederà ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.

Art. 8 – Normativa di riferimento

L'Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati da:

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di forniture, in particolare D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i. e D.P.R. 207/2010 e ss.mm.i. negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs. 50/2016;
- D.Lgs. 81/2008;
- condizioni generali e particolari riportate nel Capitolato Speciale, nell'Accordo Quadro nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in materia attualmente in vigore in Italia anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel Capitolato Speciale e nell'Accordo Quadro;

- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate.

Art. 9 – Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b) contratto di Accordo Quadro;
- c) Capitolato Speciale di Appalto;
- d) disciplinare di gara.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione più pertinente alle finalità per le quali l'intervento o il lavoro è stato commissionato.

In caso di antinomia, ovvero apparente incompatibilità, tra norme del Capitolato Speciale trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 10 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

Fa parte del presente Accordo Quadro e si intendono materialmente allegati i seguenti elaborati: offerta economica.

Oltre al suddetto atto fanno parte integrante dell'AQ, anche se materialmente non allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- Capitolato speciale d'appalto
- Relazione tecnica illustrativa
- allegato tecnico dei prezzi fornito dalla stazione appaltante

CAPO II

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 11 – Assicurazioni e garanzie a carico dell'appaltatore

A titolo di cauzione definitiva l'Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell'affidamento dell'intervento di brandizzazione, una **garanzia fideiussoria**, a favore della Stazione Appaltante pari al **10% dell'importo del singolo contratto attuativo**. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% conformemente a quanto prescritto dall'art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intervento, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento degli interventi di brandizzazione di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la

normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione espressa dell'Accordo Quadro.

La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all'articolo 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall'Appaltatore pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per gli interventi affidati mediante contratti attuativi l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione degli interventi e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. La somma assicurata dovrà essere pari all'importo del singolo contratto con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000,00. La copertura assicurativa unica per ogni operatore economico dovrà decorrere dalla data di consegna del primo sito da brandizzare e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o della verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della brandizzazione dell'ultimo sito.

Art. 12 – Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprietà

Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente AQ, sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le attività connesse quali, a titolo solo semplificativo e non esaustivo, le forniture, le provvidenze, le misure e le opere provvisoriale necessarie per la messa in opera, laddove necessario unitamente al relativo progetto esecutivo, la messa in opera, la disinstallazione, , la manutenzione ed il relativo smaltimento. È, altresì, a carico dell'appaltatore l'esecuzione di tutto quanto occorrente a garanzia della sicurezza del personale dell'impresa oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresì a totale carico dell'appaltatore le opere provvisoriale necessarie alla tutela degli impianti oggetto di interventi, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione delle opere provvisoriale.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo degli interventi necessari per le riparazioni, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Rimangono altresì a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisoriale, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire gli interventi appaltati.

L'appaltatore è comunque obbligato a adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

I danni che dovessero derivare alle strutture, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore il quale è, altresì, obbligato a risarcire gli eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 13 – Penali

L'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, di cui al successivo articolo 25, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) del relativo importo stabilito, non potendo, comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ex art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate dei vari interventi, oppure sia prevista l'esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l'applicazione della penale sull'ammontare dell'importo del contratto.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento, oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante, si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

L'Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell'Accordo quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro rimane a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza del medesimo Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione degli interventi.

L'eventuale ritardo nell'inizio effettivo degli interventi di overlay per carenze nella dotazione di manodopera, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all'Appaltatore di ottenere alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 14 – Cessione del contratto e del credito. Subappalto

E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione ipso iure dell'AQ secondo le modalità dell'art. 15 del presente accordo.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 rimane impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione presentata.

L'eventuale autorizzazione al subappalto verrà concessa secondo le modalità previste all'art. 105 d.lgs.50/2016.

Art. 15 – Risoluzione dell'Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'AQ prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dalla stazione appaltante all'Appaltatore, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, quale clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente l'esecuzione degli interventi proposti dalla stazione appaltante;
- b) quando l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla convocazione per la stipula del contratto di affidamento dell'intervento;
- c) quando l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla convocazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto per la sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere;
- d) per ritardo nell'avvio degli interventi o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento dei medesimi interventi o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;
- e) quando venga accertato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto di cui al precedente articolo;
- f) in caso di violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza di cui all'art. --- del Capitolato Speciale di Appalto;
- g) in caso di violazione dell'art. 18 del presente Accordo Quadro;
- h) quando venga accertato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ovvero venga rilevato da parte del R.U.P. o del C.S.E. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (o del piano sostitutivo di sicurezza);
- i) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento salvo quanto prescritto dall'art. 110 D.Lgs. 50/2016;
- j) per inosservanza del divieto di cessione del contratto, o violazione degli obblighi legati all'utilizzo del subappalto ex art. 14 e 14bis, del presente A.Q.;
- k) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
- l) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli interventi appaltati in attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine dell'Agenzia;
- m) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- n) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste all'art. B.4 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- o) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del singolo contratto attuativo della cauzione definitiva prevista all'art. B.4 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- p) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 20% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento;
- q) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli interventi oggetto dell'Accordo Quadro, l'appaltatore cumuli penali per un importo complessivo superiore al 20% del valore totale dell'AQ medesimo;
- r) in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per una delle previste dalla vigente legislazione di settore;
- s) nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;

t) ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. previa comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014;

u) per perdita dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per l'esecuzione degli interventi ricompresi nel lotto di aggiudicazione;

v) per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità.

In tutti i casi di risoluzione dell'AQ, resta a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

Art. 16 – Recesso dall'Accordo Quadro e dai contratti/appalti

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo Quadro, previo il pagamento degli interventi realizzati in esecuzione di tutti i contratti/appalti stipulati in forza del medesimo Accordo Quadro e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo degli interventi non eseguiti calcolato sulla differenza tra i quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti. fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalla Stazione Appaltante per effetto di contratti già sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna gli interventi effettuati ed esegue il collaudo definitivo. I materiali esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponderà all'impresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

CAPO III

DISCIPLINA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 17 – Affidamento degli interventi.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere i contratti relativi ai singoli interventi (contratto/appalto) al prezzo più basso offerto sull'importo complessivo posto a base di gara in sede di aggiudicazione dell'Accordo stesso di cui all'allegato tecnico 1 fornito dalla stazione appaltante. Qualora l'intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nell'allegato tecnico 1 contenente l'elenco estimativo dei prezzi, comprensivi delle forniture, della messa in opera e disinstallazione e dell'eventuale progetto esecutivo laddove necessario, manutenzione e smaltimento cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di AQ.

Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. È demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare l'atto in forma pubblica amministrativa.

La Stazione Appaltante procederà all'affidamento agli aggiudicatari dell'AQ di ciascun intervento mediante singoli ordini di esecuzione. Per ciascun intervento non è previsto un numero minimo né massimo di operazioni affidabili.

I singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente AQ.

In generale per la trasmissione di documenti e comunicazioni di cui al presente appalto le parti possono a loro discrezione utilizzare oltre alla consegna a mano anche il fax o posta elettronica certificata. Nel caso si utilizzi posta elettronica certificata i file inviati dovranno essere scansioni (file immagini o .pdf) dei documenti firmati e timbrati ed anche firmati digitalmente.

Fase 1 – Consegna intervento

E' la procedura con la quale il tecnico ARU insieme al responsabile del procedimento richiedono il preventivo per un determinato lavoro tramite il Modello A.

Nella richiesta andranno indicati:

- Oggetto;
- Ubicazione dell'intervento;
- Descrizione dell'intervento;
- Specifiche tecniche, dimensionali e prestazionali dell'intervento;
- Il nominativo del tecnico ARU di riferimento;
- Nomina della Direzione del servizio;
- Termine entro cui produrre il progetto di dettaglio ed il cronoprogramma (Termine A).

Fase 2 – Presentazione del Progetto- Preventivo di dettaglio, Cronoprogramma, Accettazione DUVRI e presentazione POS.

Entro il termine A il legale rappresentante dell'impresa dovrà trasmettere il progetto dettagliato del servizio ed il cronoprogramma. La trasmissione dovrà avvenire in forma scritta tramite il Modello B.

Fase 3 – Accettazione/Rigetto del Progetto- Preventivo dettagliato, Cronoprogramma.

Entro i successivi cinque giorni lavorativi il D.E.C. si esprime circa l'Accettazione o il Rigetto di quanto trasmessogli in calce al Modello B.

A tal riguardo il D.E.C. può:

- Accettare senza prescrizioni.

In questo caso si procede alla Consegna del servizio/noleggio con decorrenza dalla data fissata in contraddittorio con l'Appaltatore, per l'inizio effettivo del servizio (Termine B). Da questo punto in poi l'Ordine di Lavoro seguirà la procedura classica di un appalto a misura di lavoro pubblico con Regolare Esecuzione a chiusura finale prima della liquidazione. Il termine fissato per l'ultimazione del servizio sarà quello indicato nel cronoprogramma proposto dall'Appaltatore (Durata C).

- Accettare con prescrizioni.

In questo caso la D.E.C. prescriverà delle modifiche ai documenti presentati e si procede alla Consegna del servizio con decorrenza dalla data fissata in contraddittorio con l'Appaltatore, per l'inizio effettivo del servizio (Termine B). La firma da parte dell'Appaltatore equivale all'accettazione senza riserva alcuna delle prescrizioni formulate dalla D.E.C. Da questo punto in poi l'Ordine di Lavoro seguirà la procedura classica di un appalto a misura di lavoro pubblico con Regolare Esecuzione a chiusura finale prima della liquidazione. Il termine fissato per l'ultimazione del servizio sarà quello indicato nel cronoprogramma proposto dall'Appaltatore tenuto conto delle eventuali modifiche prescritte dalla D.E.C. (Durata C).

- Rigettare con richiesta di modifiche.

In questo caso la D.E.C. richiederà all'Appaltatore di modificare i documenti da lui prodotti indicandone le motivazioni. A loro volta l'Appaltatore avrà un massimo di giorni tre lavorativi per ripresentare la nuova versione della loro documentazione. Dopo di che si reitera la Fase 3.

- Rigettare senza richiesta di modifiche.

In questo caso la procedura avviata dal RUP con l'emissione dell'Ordine di Lavoro sarà chiusa senza l'esecuzione di alcuna lavorazione. La D.E.C. dovrà concordare preventivamente col RUP tale decisione. In tale evenienza nulla è dovuto all'Appaltatore i quali non potrà avanzare alcuna pretesa di compenso per il recupero delle spese sostenute per redigere i documenti di cui sopra.

Fase 4 – Emissione dell'Ordine di Lavoro e nomina dei Direttori Operativi

Nel caso il preventivo fosse accettato il RUP ed il Dirigente dell'AREA TECNICA provvederanno, ad emettere lo specifico Ordine di Lavoro tramite il Modello C.

Tale modello sarà riportato il CIG e saranno confermati ufficialmente gli incarichi del Direttore dell'esecuzione di allestimento, del/i Direttore/i Operativo/i. Inoltre, sarà fissata la data di consegna del servizio, l'importo lordo dell'intervento e la presenza di interferenze con luoghi di lavoro.

Fase 5 – Nomina del Direttore Tecnico, volontà di sub-affidare e stima della manodopera.

Entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordine di Lavoro, l'Appaltatore dovrà comunicare, tramite il Direttore Tecnico di Cantiere, l'intento di sub-affidare lavorazioni e la stima dell'entità degli uomini*giorno.

Fase 6 – DUVRI, POS e Cronoprogramma.

Prima del Termine B l'Appaltatore dovrà consegnare il proprio POS, consentendo l'aggiornamento del DUVRI, il cronoprogramma di dettaglio con la calendarizzazione del servizio a partire dalla data Termine B.

La data fissata con l'emissione dell'Ordine di Lavoro/noleggìo, individuata col Termine B, equivale a tutti gli effetti come invito alla consegna (termine ai sensi del comma 3 dell'art. 153 del DPR n. 207/2010 che seppur abrogato è considerato ancora valido in questo capitolato essendoci ancora una "vacatio"). Nel caso l'Appaltatore non si presenti vale quanto stabilito dal comma 7 ed 8 del predetto articolo.

Su richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà presentare il campionario dei materiali che intende impiegare per l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato. La scelta definitiva dei materiali da utilizzare avverrà ad insindacabile giudizio del D.E.C..

Per tutti i materiali potranno essere chiesti i campioni, sempre che siano di normale fabbricazione. L'ARU si riserva di far sostituire a spese dell'Appaltatore quei materiali utilizzati o in corso di utilizzazione che non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato o dell'offerta.

L'Appaltatore dovrà altresì:

- Predisporre tutta la documentazione tecnica-amministrativa, nessuna esclusa, materialmente consegnarla, ritirarla ed eventualmente integrarla, ove richiesto, agli enti preposti, al fine del conseguimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: permessi comunali, occupazioni suolo, autorizzazione paesaggistiche etc.), sollevando la committenza da ogni onere.
- provvedere alla ricerca dei circuiti degli impianti preesistenti per la realizzazione delle modifiche necessarie per l'effettuazione di eventuali allacciamenti provvisori. Ogni intervento dovrà essere accompagnato dalle cautele antinfortunistiche necessarie per il mantenimento sotto tensione di parte degli impianti, sia preesistenti che realizzati dall'Appaltatore; dovrà essere compreso l'utilizzo dei materiali occorrenti e degli strumenti di misura che si rendessero necessari;
- provvedere all'assistenza alle visite ordinarie e straordinarie di tutti gli Enti preposti istituzionalmente ed alle visite periodiche (A.S.L., I.S.P.E.S.L., VV.F., U.T.I.F., ecc.);
- provvedere agli adempimenti manutentivi e concernenti le visite periodiche da richiedersi per conto del datore di lavoro di cui all'art. 4 del D.P.R. 22.10.2001 n. 462.

Art. 18 - Procedimento per la realizzazione dei singoli interventi

L'impresa selezionata, designa un referente al quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione potranno fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente dell'impresa dovrà presentarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari volte ad avviare l'esecuzione delle opere.

Art. 19 – Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

Ogni specifico contratto verrà stipulato sulla base della Documentazione Tecnica e/o del progetto esecutivo, comprensiva di tutti gli elementi e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilità, redatto in coerenza alla complessità degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominerà un Responsabile Unico del Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base della complessità del progetto un eventuale organo di collaudo.

L'Appaltatore, sottoscritto il contratto, redigerà nel rispetto del Capitolato Speciale il proprio cronoprogramma di dettaglio al fine di consentire, in accordo con la stazione appaltante, la corretta organizzazione degli interventi, riducendo il più possibile le interferenze con lo svolgimento delle eventuali attività correnti.

Art. 20 – Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

All'Appaltatore è fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con l'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale.

L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d'opera avanzate dall'assegnatario alla Stazione Appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d'opera. Tali spese potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e costituire, così, una variante ai servizi e alle forniture secondo il disposto dell'art. 1 comma 511 della L. 28 dicembre 2005 n. 208.

Art. 21 – Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, e la responsabilità di quanto accade nell'area di intervento è sempre e comunque riconducibile all'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali

L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori ad esso affidati e a far sì che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti.

Art. 22 – Condotta dei lavori

L'esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell'arte.

L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, e dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Accordo Quadro. In particolare, quando l'oggetto degli interventi di branding è relativo:

- a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;
- b) ad interventi all'interno delle sedi oggetto del presente AQ, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale eventualmente presente, ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del DUVRI/del PSC (del POS e dell'eventuale piano sostitutivo).

E' altresì obbligo dell'Appaltatore ottenere il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'espletamento dei servizi di cui al contratto.

Art. 23 – Disposizioni particolari relative all'esecuzione degli interventi

In considerazione dell'attività svolta sugli impianti sportivi oggetto del presente AQ, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso dei medesimi immobili. Quindi, durante i lavori l'Appaltatore comunque dovrà:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività in essere sui cespiti in esame;
- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare commistioni tra il personale dell'impresa appaltatrice e ulteriore personale presente.

È fatto divieto all'Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori di depositare materiale o attrezzature nei fabbricati in quantità superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal fabbricato a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all'Appaltatore.

Art. 24 – Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto, le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

Subito dopo l'ultimazione degli interventi l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori, che procederà al più presto e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di comunicazione, a mezzo pec, alla visita di constatazione dell'ultimazione degli stessi.

In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione degli interventi, dalla cui data si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, salva contraria dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'impresa è tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione della penale prevista dall'art. 13 del presente AQ e, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione degli interventi avrà effetto dal giorno in cui si constaterà che l'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 25 – Sospensioni, riprese degli interventi e proroghe

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni degli interventi e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

La sospensione degli interventi permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Nel caso l'Appaltatore sospenda gli interventi di branding e le connesse prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti interventi da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

In caso di sospensioni nell'esecuzione degli interventi tali da comportare la risoluzione dell'Accordo Quadro, sarà cura della stazione appaltante dare seguito per quanto di competenza.

Art. 26 – Rilascio del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verrà redatto in conformità ai dettami di cui alla parte II, titolo X del D.P.R. n. 207/2010, applicabile in ragione di quanto previsto all'art. 216, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 102, del precitato decreto legislativo.

Fatta salva l'applicazione ed il rispetto delle Linee guida n. 3 di attuazione del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 in relazione alla figura del Direttore Esecuzione del Contratto.

CAPO IV

DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 27 – Prezzi contrattuali. Invariabilità del corrispettivo

Il corrispettivo sarà stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle voci dell'allegato tecnico 1 estimativo di progetto.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nell'allegato tecnico 1 fornito dalla Stazione Appaltante, fornito dalla stazione appaltante, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria od effettiva che, direttamente od indirettamente, concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non è consentita, ai fini del presente AQ e dei relativi contratti attuativi, la revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1, del Codice civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi, fatta salva la revisione derivante dall'aggiornamento annuale del prezzario regionale campano, ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, (e e e e e e e e dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 7, del D.P.R. 207/2010 e contabilizzato come previsto al successivo art. 31.

Art. 28 – Contabilità degli interventi

La contabilità degli interventi a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'esecutore del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di interventi da contabilizzare in economia, non si dà luogo a una valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010, applicabili in virtù di quanto previsto all'art. 216 comma 17 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 29 – Pagamenti

All'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati dei pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento degli interventi (SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sia delle rate di acconto precedenti.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del Responsabile Unico del Procedimento non può superare i 30 giorni a decorrere dalla redazione del relativo SAL. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Le specifiche modalità di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in ragione dell'articolazione e complessità del medesimo.

In ragione di quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, sarà riconosciuta all'appaltatore una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione sarà subordinata alla prestazione da parte dell'Appaltatore - ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito sia almeno pari all'anticipazione, del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma degli interventi. La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

Art. 30 – Liquidazione finale e saldo

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sarà trasmesso al Responsabile del procedimento, che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la determina di regolare esecuzione, si effettuerà il pagamento del residuo credito spettante all'Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 31 – Ritenute di garanzia

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5%.

Tale importo verrà liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 32 – Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali e assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;

b) obbligo dell'Appaltatore di rispondere in solido della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito degli interventi ad essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare dell'art. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'appaltatore è tenuto a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 – Applicazione del D.Lgs. 81/2008

Gli interventi appaltati e regolati da singoli contratti devono prevedere la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Per la redazione del Piano di cui al precedente periodo, prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovvero un piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che intenderà svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da considerare come piano di dettaglio del PSC.

L'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente Accordo Quadro, dall'eventuale PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, l'Appaltatore dovrà comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione dei Lavori, che in questo caso avrà l'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.

Art. 34 – Responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza e opere provvisoriale

L'Appaltatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento.

L'eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza, non dà luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nell'esecuzione degli interventi, sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisoriale necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell'impresa oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le opere provvisoriale necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione delle opere provvisoriale.

CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

Art. 35 – Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a quanto già specificato nei precedenti articoli sono a carico dell'Appaltatore, in relazione ai singoli contratti/appalti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto in sede di affidamento dell'incarico ai sensi del precedente art. 20:

- a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle indicazioni del Direttore dei Lavori;
- b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;
- c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni altro documento necessario per l'esecuzione delle opere o per il coordinamento della sicurezza;
- d) l'impegno a non accettare incarichi superiori ad euro 2.000.000,00 (duemilioni). In quest'ultimo caso, l'eventuale contratto/appalto per l'esecuzione di interventi superiori all'importo di euro 2.000.000,00 deve intendersi risolto *ipso iure*, né l'Appaltatore potrà avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L'Appaltatore è tenuto inoltre all'adempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati nei successivi articoli 39, 40 e 41.

Art. 36 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di appalto, nell'ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 37 – Oneri e obblighi ulteriori relativi all'esecuzione degli interventi

In relazione alle attività relative alla gestione dell'area di cantiere e degli impianti e del personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti/appalti, sono a carico dell'Appaltatore:

- a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori;
- b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore.
- c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;
- d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori;
- e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione degli interventi e gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti dall'Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall'Appaltatore e rimborsati dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;
- f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

- g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo;
- h) tutte le opere provvisorie, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario;
- i) la pulizia e sgombero quotidiano delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario;
- j) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;
- k) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
- l) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed agli interventi compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.
- m) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.
- n)

Art. 38 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri, compresi quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto e di tutti gli atti assoggettati all'imposta di bollo che rientrano nella disciplina dell'articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al D.P.R. 642 del 1972 tra cui, a titolo esemplificativo, il verbale di consegna, il verbale di ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo e il verbale di concordamento nuovi prezzi.

Restano altresì a carico esclusivo dell'Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture, sugli interventi di messa in opera, disinstallazione e smaltimento, oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltante ovvero dell'Amministrazione utilizzatrice.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39- Impegni di cui all'accordo di alta sorveglianza stipulato tra ANAC e Commissario Straordinario il 14.3.2018

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto all'accordo di alta sorveglianza stipulato tra ANAC e Commissario Straordinario il 14.3.2018

Art. 40 - Patto d'Integrità'

La Stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico ovvero, in caso di intervenuta aggiudicazione, si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile»;

«Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziale e/o alla Prefettura e/o all'ANAC di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il

predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della partecipazione alla procedura di appalto e dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo, rispettivamente, all'esclusione dalla gara ovvero alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione contrattuale sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale».

Art. 41 – Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la Stazione Appaltante si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Appaltatore nella propria anagrafica. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Art. 42 – Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro e del conseguente contratto/appalto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto/appalto, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione degli interventi; restando inteso che, qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 43 – Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti/appalti comporta la piena e incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. G. Basile

Allegato:
